

ENTE
Bollo ex
art 82 c. 5
del 11/2017

137 3
200 00
Firma su delega delle
D. Uelice
R. Uelice
E. T. Uelice

STATUTO

ASSOCIAZIONE SERVIZI ASSISTENZIALI MARIA AUSILIATRICE ETS

Art. 1 - Denominazione, sede e durata

In data 10 novembre 2003 è stata costituita la presente associazione inizialmente denominata "ASSOCIAZIONE SERVIZI ASSISTENZIALI" con sede legale in Montjovet (AO) che assume la denominazione di "ASSOCIAZIONE SERVIZI ASSISTENZIALI MARIA AUSILIATRICE E.T.S." abbreviata in A.S.A. MARIA AUSILIATRICE E.T.S. di seguito Associazione, ai fini di adeguare il proprio statuto e le proprie attività alle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 117/2017 s.m.i., Codice del Terzo Settore e successive modifiche e integrazioni. L'efficacia dell'inserimento nella denominazione dell'Associazione dell'acronimo "ETS", nonché l'utilizzo negli atti e nella corrispondenza e in qualsiasi segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico delle indicazioni di "ETS", "Ente del Terzo Settore", sono condizionati all'iscrizione dell'Associazione nella relativa sezione del Registro unico nazionale del Terzo settore. In conseguenza dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale Terzo Settore (RUNTS), istituito ai sensi del D. lgs. 1,17 /2017, l'Ente, di seguito detto "Associazione", ha l'obbligo di inserire l'acronimo "ETS" o la locuzione "Ente del Terzo Settore" nella denominazione sociale e di farne uso negli atti nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

L'Associazione ha sede legale in Montjovet (AO), Frazione Brun, n. 16. Non costituisce modifica statutaria il trasferimento della sede nell'ambito del medesimo Comune, deliberato dall'Organo di Amministrazione. Il trasferimento della sede legale in altra città dovrà invece essere disposto con delibera dell'Assemblea straordinaria di modifica dello Statuto.

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

Art. 2 - Scopo ed oggetto sociale

L'Associazione è autonoma, libera, apolitica ed aconfessionale, non ha scopo di lucro, neanche indiretto, e si propone di perseguire finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento delle attività di interesse generale di cui al successivo comma 3 in favore dei propri soci, dei loro familiari o di terzi, senza discriminazioni basate su sesso, religione, razza e condizioni socioeconomiche.

Ai fini dell'assenza di scopo di lucro, il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. È pertanto vietata all'Associazione la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, soci, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso e di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

L'Associazione persegue esclusivamente finalità solidaristiche e di utilità sociale, consistenti nell'assistenza socio-sanitaria a soggetti non autosufficienti ed a portatori di handicap vari, privi dell'assistenza dei relativi familiari. A tal fine l'Associazione potrà prestare assistenza diretta presso il domicilio di tali soggetti ovvero gestire strutture idonee al loro ricovero ed assistenza, sia

fbale Zete P. Uelice R. Uelice

1941
1942
1943
1944

ASSOCIATION OF ASSISTANTS IN ACCOUNTING

The Association of Assistants in Accounting (A.A.A.) is a non-profit organization established in 1941 to promote the interests of accountants and to provide a forum for the exchange of ideas and information among accountants. The Association is composed of accountants who are members of the Institute of Accountants and who are also members of the Association of Assistants in Accounting. The Association is organized into a number of committees and sub-committees, each of which is responsible for a specific area of the Association's activities. The Association's main activities are to provide a forum for the exchange of ideas and information among accountants, to promote the interests of accountants, and to provide a number of services to its members. The Association's main services are to provide a number of services to its members, to provide a number of services to its members, and to provide a number of services to its members.



The Association of Assistants in Accounting (A.A.A.) is a non-profit organization established in 1941 to promote the interests of accountants and to provide a forum for the exchange of ideas and information among accountants. The Association is composed of accountants who are members of the Institute of Accountants and who are also members of the Association of Assistants in Accounting. The Association is organized into a number of committees and sub-committees, each of which is responsible for a specific area of the Association's activities. The Association's main activities are to provide a forum for the exchange of ideas and information among accountants, to promote the interests of accountants, and to provide a number of services to its members. The Association's main services are to provide a number of services to its members, to provide a number of services to its members, and to provide a number of services to its members.

The Association of Assistants in Accounting (A.A.A.) is a non-profit organization established in 1941 to promote the interests of accountants and to provide a forum for the exchange of ideas and information among accountants. The Association is composed of accountants who are members of the Institute of Accountants and who are also members of the Association of Assistants in Accounting. The Association is organized into a number of committees and sub-committees, each of which is responsible for a specific area of the Association's activities. The Association's main activities are to provide a forum for the exchange of ideas and information among accountants, to promote the interests of accountants, and to provide a number of services to its members. The Association's main services are to provide a number of services to its members, to provide a number of services to its members, and to provide a number of services to its members.

The Association of Assistants in Accounting (A.A.A.) is a non-profit organization established in 1941 to promote the interests of accountants and to provide a forum for the exchange of ideas and information among accountants. The Association is composed of accountants who are members of the Institute of Accountants and who are also members of the Association of Assistants in Accounting. The Association is organized into a number of committees and sub-committees, each of which is responsible for a specific area of the Association's activities. The Association's main activities are to provide a forum for the exchange of ideas and information among accountants, to promote the interests of accountants, and to provide a number of services to its members. The Association's main services are to provide a number of services to its members, to provide a number of services to its members, and to provide a number of services to its members.



proprie sia di terzi. Potrà inoltre stipulare convenzioni con soggetti pubblici e privati e compiere tutte le necessarie operazioni mobiliari ed immobiliari.

Per il perseguimento delle sue finalità, l'associazione esercita in via stabile e principale una o più attività d'impresa di interesse generale di cui all'articolo 5 comma 1 del Codice del Terzo Settore per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Si considerano di interesse generale, se svolte in conformità alle norme particolari che ne disciplinano l'esercizio, le attività aventi ad oggetto:

A) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

B) interventi e prestazioni sanitarie;

C) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;

I) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

L'Associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale a condizione che esse siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, in conformità a quanto stabilito dal decreto di cui all'articolo 6 del Codice del terzo settore. Essa potrà, inoltre, reperire spazi ed impianti, anche tramite convenzioni con enti pubblici o privati, per lo svolgimento dell'attività istituzionale.

L'Associazione può esercitare attività di raccolta fondi in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 7 del Codice del Terzo settore, e successive modificazioni ed integrazioni.

L'Associazione può avvalersi di Volontari, ovvero di persone che prestano, per libera scelta ed in modo personale, attività spontanea, gratuita, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. L'attività del Volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario e deve essere svolta secondo quanto previsto nell'art. 17 del D.lgs. 117/2017.

L'Associazione tiene, a cura dell'Organo di Amministrazione ed in conformità alla normativa applicabile, un registro dei Volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

Art. 3 - Patrimonio ed entrate

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai beni mobili ed immobili che pervengono ad essa a qualsiasi titolo, da elargizioni e contributi da parte di enti pubblici e privati o persone fisiche, dagli avanzi netti di gestione.

Per il perseguimento dei propri obiettivi e lo svolgimento delle proprie attività l'Associazione potrà avvalersi delle seguenti entrate:

- a) quote di iscrizione e corrispettivi per servizi istituzionali versati dai soci;
- b) contributi e liberalità dei soci e di enti privati o pubblici,

BB

Terza

DPN



- c) sottoscrizioni, raccolte pubbliche, donazioni, contributi e lasciti di enti pubblici, privati, associazioni e soci;
- d) proventi derivanti da attività commerciali svolte nei limiti consentiti dalla normativa vigente.

In nessun caso, e quindi neppure in caso di scioglimento della Associazione, di morte, di estinzione, di recesso, o di esclusione dall'Associazione, può farsi luogo alla ripetizione di quanto versato al patrimonio dell'Associazione.

I versamenti dei soci non creano altri diritti di partecipazione e, in particolare, non creano quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale.

L'Organo di Amministrazione annualmente stabilisce la quota di iscrizione da versarsi da parte dei soci sia all'atto dell'adesione iniziale che negli esercizi successivi.

Art. 4 - Soci: requisiti e procedura di ammissione

Possono far parte dell'Associazione tutti coloro che ne condividano le finalità e i principi ispiratori e ne accettino lo Statuto.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo. L'Associazione tiene un libro dei soci a cura dell'Organo di Amministrazione.

Chi intende aderire all'Associazione deve presentare domanda all'Organo di Amministrazione o ad un consigliere appositamente delegato dal medesimo Consiglio, recante la dichiarazione di condividere le finalità dell'Associazione e l'impegno ad osservarne Statuto e Regolamenti.

L'Organo di Amministrazione, o un consigliere a ciò delegato da quest'ultimo, esaminano entro sessanta giorni le domande presentate e dispongono in merito all'accoglimento o meno delle stesse, dandone comunicazione all'interessato. In caso di accoglimento, la deliberazione è immediatamente efficace e determina l'immediato acquisto della qualifica di socio da parte dell'istante. Qualora al conseguimento dello status di socio si accompagni il rilascio di una tessera, quest'ultima deve essere prontamente consegnata al nuovo socio. La deliberazione di ammissione del nuovo socio è senza indugio annotata nel libro dei soci. Il rigetto della domanda deve essere comunicato e motivato; chi ha proposto la domanda può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea dei soci, che delibera, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

La qualifica di socio è personale e non è trasmissibile per nessun motivo e titolo.

Tutti i soci sono effettivi e hanno i medesimi diritti, che esercitano nel rispetto delle norme statutarie e regolamentari. In particolare, oltre a quanto previsto dalla legge e dal presente Statuto, i soci hanno i seguenti diritti:

- a) il diritto a partecipare alle attività associative;
- b) il diritto di voto in Assemblea;
- c) il diritto di candidarsi, se maggiorenni, alle cariche sociali;
- d) il diritto di esaminare i libri sociali facendone richiesta motivata all'Organo di Amministrazione, che consente al socio l'esame entro 30 giorni dalla richiesta. L'eventuale estrazione di copie è a spese del socio richiedente e deve avvenire nel rispetto della normativa sulla privacy.

[Firma]

[Firma]

[Firma]



[Faint, illegible text visible through the paper, likely bleed-through from the reverse side.]

Tutti i soci hanno i medesimi obblighi, così come fissati dallo Statuto e dalla normativa vigenti. In particolare, essi sono tenuti ad osservare lo Statuto, a rispettare le decisioni degli organi sociali e a versare le quote associative.

Le quote associative ed ogni altro contributo versato all'Associazione, non sono trasferibili a nessun titolo, rivalutabili né restituibili ai soci.

I soci minori di età formulano la domanda di ammissione, esercitano i propri diritti, incluso il diritto di voto in assemblea, ed adempiono i propri obblighi mediante i loro rappresentanti legali.

Art. 5 - Perdita della qualifica di socio

Oltre che per morte, la qualifica di socio si perde per recesso, per decadenza o per esclusione.

Il socio può in qualsiasi momento notificare all'Organo di Amministrazione la sua volontà di recedere dall'Associazione. Fermo restando l'obbligo di versamento della quota sociale dovuta per l'anno in corso, il recesso ha efficacia dal trentesimo giorno successivo a quello nel quale la relativa comunicazione è ricevuta dall'Organo di Amministrazione, salvo che lo stesso Organo di Amministrazione nell'esaminare la richiesta non accordi un termine minore.

I soci decadono automaticamente dalla qualifica di socio qualora non provvedano al versamento delle quote associative annuali entro il 31 gennaio di ogni anno.

Nel caso di gravi violazioni delle regole associative e dei principi e valori fondativi dell'Associazione il socio può essere escluso con deliberazione motivata dell'Organo di Amministrazione, comunicata al socio interessato, il quale può presentare, entro trenta giorni dalla data di comunicazione della delibera di esclusione, ricorso all'Assemblea dei soci, che delibera, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

In qualsiasi caso di perdita della qualifica di socio, il socio è senza indugio cancellato dal libro dei soci.

La perdita per qualsiasi causa della qualifica di socio non attribuisce a quest'ultimo alcun diritto alla restituzione delle quote e dei contributi versati all'Associazione.

Art. 6 - Obblighi assicurativi

L'Associazione dovrà dotarsi di copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi e dovrà inoltre sottoscrivere copertura assicurativa contro gli infortuni a beneficio dei singoli soci.

L'Associazione è tenuta ad assicurare i volontari di cui si avvale, anche occasionalmente, contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

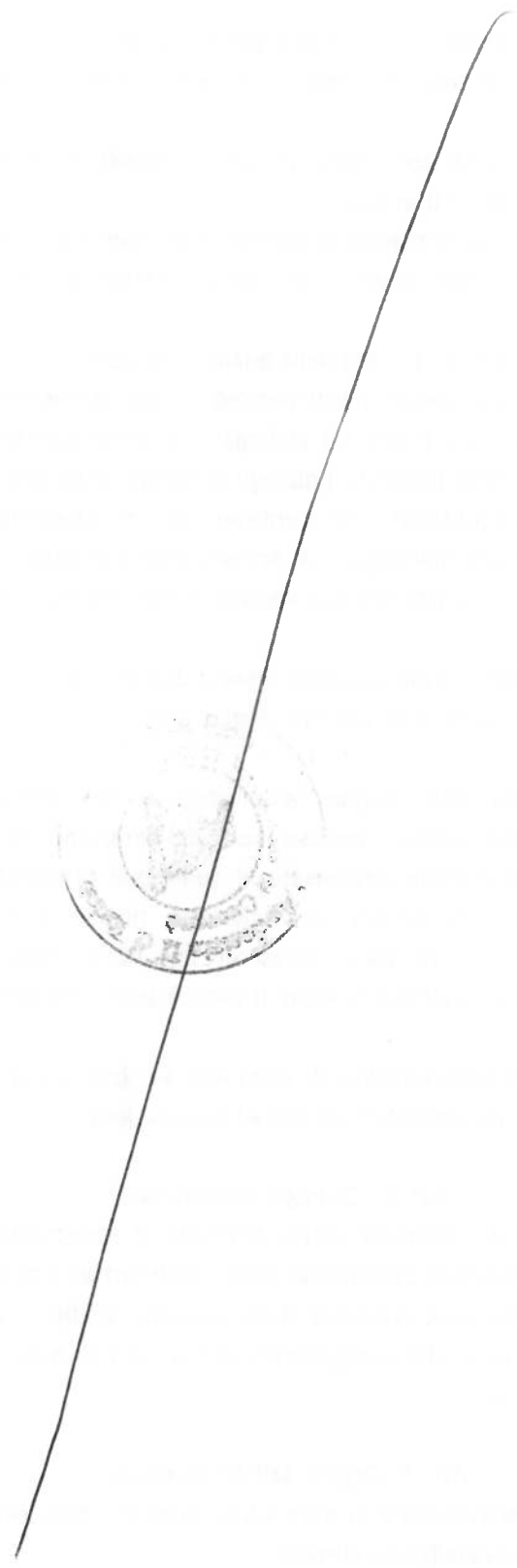
Art. 7 - Organi dell'Associazione

L'ordinamento interno dell'Associazione si basa sui principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti i soci. Le cariche sociali sono elettive.

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea;
- b) il Presidente;
- c) l'Organo di Amministrazione;
- d) l'Organo di controllo, nei casi in cui la sua nomina sia per legge obbligatoria.





Tutti gli organi dell'Associazione possono riunirsi in modalità "a distanza", con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei componenti dell'organo.

L'Associazione deve tenere i seguenti libri sociali:

- a) libro dei soci;
- b) registro dei volontari;
- c) libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- d) libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Amministrazione e di eventuali altri organi sociali.

Art. 8 - Assemblea

L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'Associazione.

Essa è composta da tutti i soci iscritti nel libro dei soci da almeno tre mesi ed in regola con il versamento delle quote associative.

L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione o, in caso di suo impedimento, dal Vicepresidente oppure, in subordine, dal Consigliere più anziano.

L'Assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro il 30 aprile, per l'approvazione del bilancio d'esercizio, per l'eventuale rinnovo delle cariche sociali, e per ogni altra decisione che ad essa compete o le viene sottoposta. Essa è inoltre convocata ogni qualvolta l'Organo di Amministrazione lo reputi opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno un decimo dei soci in regola con il versamento delle quote associative.

In Assemblea ciascun socio ha un voto. Si applica pertanto il principio del voto singolo di cui all'art. 24, comma 2, del Codice del terzo settore. Ciascun socio può farsi rappresentare in Assemblea da un altro socio mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Nessun socio può rappresentare più di un altro socio.

I componenti dell'Organo di Amministrazione non hanno diritto di voto nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Organo di Amministrazione o, in caso di suo impedimento, dal Vicepresidente oppure, in subordine, dal Consigliere più anziano ovvero, in ultima istanza, dalla persona di volta in volta designata dagli intervenuti.

Il Presidente nomina tra i soci il Segretario verbalizzante.

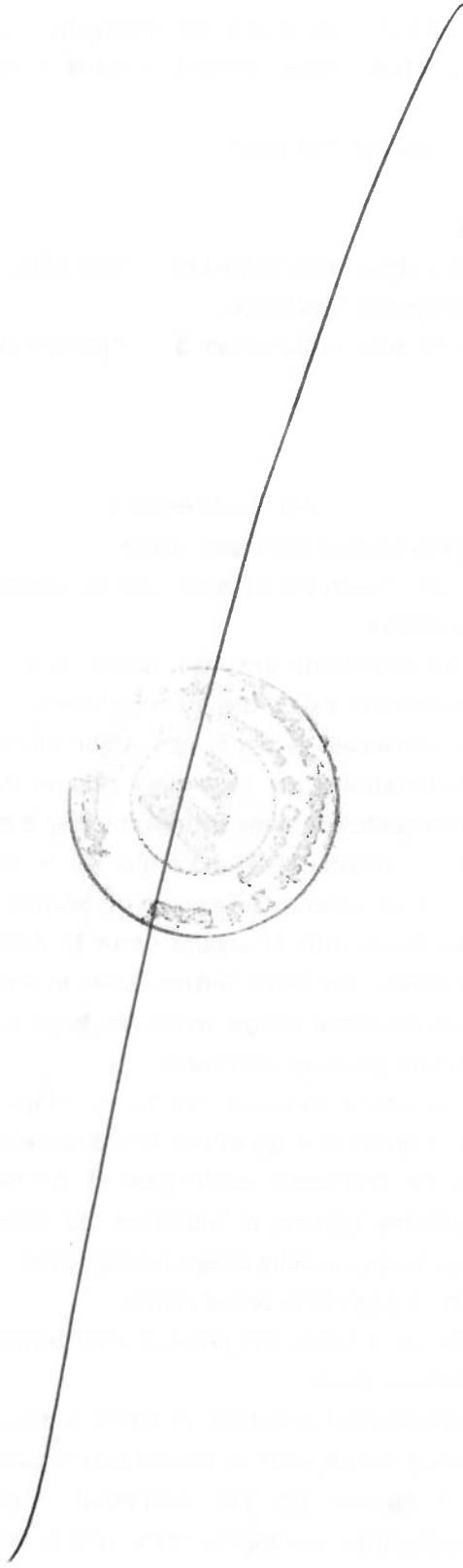
Spetta al Presidente constatare il diritto dei presenti a partecipare alla Assemblea e la validità della costituzione dell'Assemblea stessa.

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente la metà più uno dei soci aventi diritto al voto; in seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti. L'assemblea ordinaria delibera a maggioranza assoluta dei soci presenti o rappresentati, sia in prima che in seconda convocazione. Per la validità delle deliberazioni dell'Assemblea straordinaria chiamata ad esprimersi sulle modifiche statutarie, sulla trasformazione, fusione o scissione, è necessaria la presenza, in prima convocazione, di almeno $\frac{3}{4}$ degli aventi diritto al voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti o rappresentati; in seconda convocazione è validamente costituita con

M. Del...

Testi...

DSU



la presenza di almeno la metà più uno degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti o rappresentati.

Per la validità delle deliberazioni dell'Assemblea straordinaria chiamata ad esprimersi sullo scioglimento dell'Associazione e sulla devoluzione del suo patrimonio residuo sono necessari la presenza e il voto favorevole di almeno i tre quarti dei soci, sia in prima che in seconda convocazione.

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, viene convocata mediante affissione di apposito "Avviso di convocazione" in bacheca, presso la sede associativa, con almeno 15 giorni di anticipo rispetto alla data della riunione, nonché con ogni altra forma di pubblicità ritenuta idonea dall'Organo di Amministrazione. L'Assemblea può riunirsi anche mediante videoconferenza, sempre che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione. L'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente, e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro. Se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal Presidente o da colui che ne fa le veci, e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide.

L'avviso di convocazione deve prevedere anche orario e luogo di svolgimento della seconda convocazione, che non può svolgersi prima di ventiquattro ore dalla prima convocazione.

L'Associazione tiene, a cura dell'Organo di Amministrazione, un libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico.

L'Assemblea ordinaria:

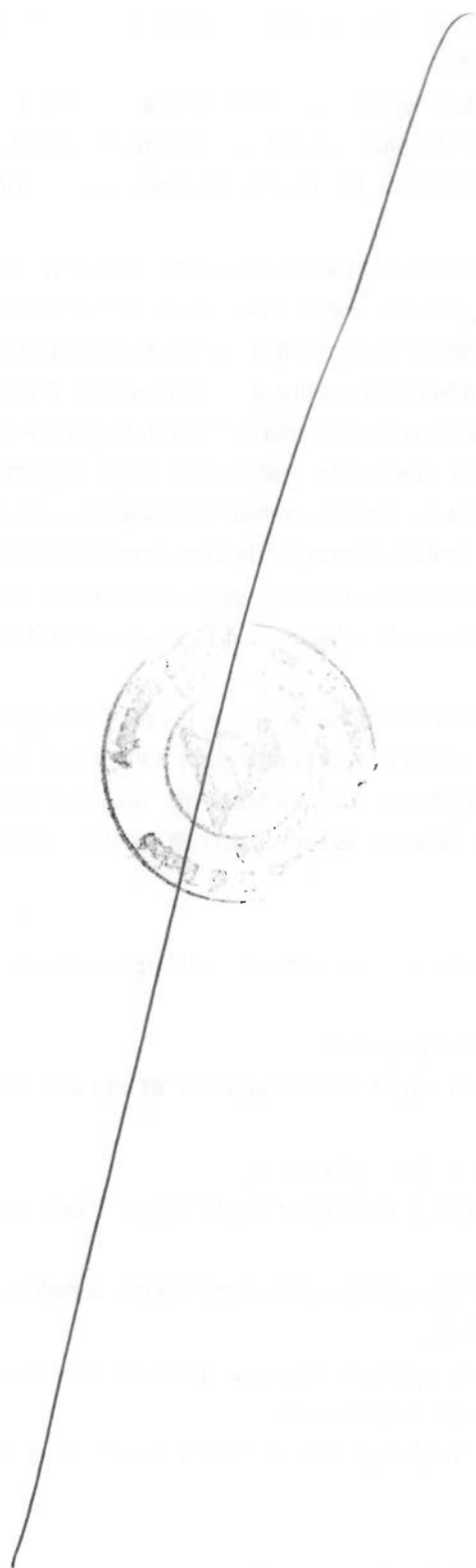
- a) nomina e revoca il Presidente e i componenti dell'Organo di Amministrazione previa definizione del loro numero;
- b) approva il bilancio consuntivo di esercizio;
- c) determina gli indirizzi secondo i quali deve svolgersi l'attività dell'Associazione e delibera sulle proposte
- d) di adozione e modifica di eventuali regolamenti;
- e) nomina e revoca, quando ciò è obbligatorio per legge, i componenti dell'Organo di controllo;
- f) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- g) individua le attività diverse da quelle di interesse generale che, nei limiti consentiti dalla legge, possono essere svolte dall'Associazione;
- h) delibera su ogni altra materia ad essa riservata dalla legge e sugli altri argomenti iscritti all'ordine del giorno.

L'Assemblea straordinaria:

- a) delibera sulle proposte di modifica dello statuto;
- b) delibera sulla trasformazione, la fusione e lo scioglimento dell'Associazione e sulla devoluzione del suo patrimonio;
- c) delibera sugli altri argomenti posti all'ordine del giorno.

Art. 9 - Organo di Amministrazione e Presidente





L'Organo di Amministrazione è l'organo responsabile della gestione dell'Associazione e cura collegialmente tutta l'attività associativa.

L'Organo di Amministrazione è composto da un minimo di 3 ad un massimo di 9 membri eletti dall'Assemblea, ivi compreso il Presidente che ne è membro di diritto. In conformità all'art. 26, comma 2, D.Lgs. 117/2017, almeno la maggioranza dei membri dell'Organo di Amministrazione deve essere costituita da soci dell'Associazione. Agli amministratori si applicano le cause di ineleggibilità e decadenza previste dall'art. 2382 cod. civ.

L'Organo di Amministrazione dura in carica quattro anni e i suoi componenti sono rieleggibili.

L'Organo di Amministrazione si riunisce entro 15 giorni dalla elezione assembleare, convocato e presieduto dal Presidente; in questa prima riunione nomina tra i propri componenti uno o più Vicepresidenti, il Tesoriere ed un Segretario.

La rappresentanza legale dell'Associazione spetta istituzionalmente al Presidente dell'Organo di Amministrazione, che cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea e dell'Organo di Amministrazione, e, per compiti specifici, agli altri consiglieri designati dall'Organo di Amministrazione sulla base di apposita deliberazione. Il Presidente può, in caso di urgenza, esercitare i poteri dell'Organo di Amministrazione salvo ratifica da parte di quest'ultimo alla prima riunione utile.

L'Organo di Amministrazione si riunisce ordinariamente almeno una volta ogni 3 mesi e straordinariamente quando il Presidente o la maggioranza dei Consiglieri ne chiedono la convocazione.

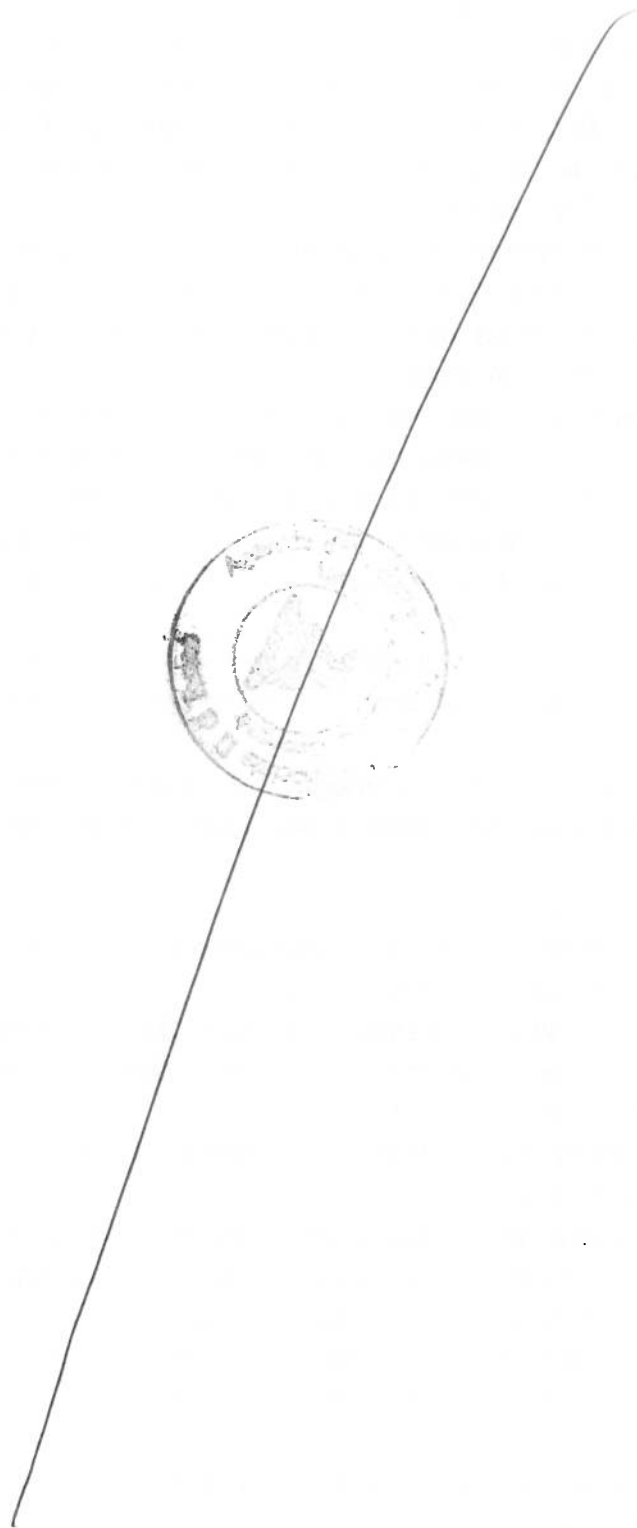
Le riunioni sono valide se è presente la maggioranza assoluta dei componenti, e le deliberazioni sono approvate a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.

L'Organo di Amministrazione può riunirsi anche mediante videoconferenza secondo le stesse modalità previste per l'Assemblea.

L'Organo di Amministrazione è dotato dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione. Ad esso competono in particolare:

- a) la redazione annuale e la presentazione in Assemblea, entro il mese di aprile, del bilancio consuntivo dell'attività svolta nel corso dell'anno solare precedente;
- b) la fissazione delle quote associative;
- c) le decisioni inerenti spese ordinarie e straordinarie, di esercizio e in conto capitale, per la gestione dell'Associazione;
- d) le decisioni relative alle attività e ai servizi istituzionali, complementari e commerciali da intraprendere per il migliore conseguimento delle finalità istituzionali dell'Associazione;
- e) le decisioni inerenti direzione del personale dipendente e coordinamento dei collaboratori e dei professionisti di cui si avvale l'Associazione;
- f) la presentazione di un piano programmatico relativo alle attività da svolgere nel nuovo anno sociale;
- g) l'elaborazione di proposte di modifica dello Statuto, o di emanazione e modifica dei regolamenti sociali;
- h) l'istituzione di commissioni e la nomina di rappresentanti in organismi pubblici e privati, federazioni ed altri enti;
- i) la facoltà di nominare tra i soci, soggetti esterni all'ambito consigliare, delegati a svolgere particolari funzioni stabilite di volta in volta dall'Organo di Amministrazione stesso;
- l) le decisioni in materia di ammissione di nuovi soci;
- m) ogni altra funzione che lo Statuto o le leggi non attribuiscono ad altri organi.





Fatta eccezione per i componenti dell'Organo di controllo, ove nominato, tutte le cariche sociali sono gratuite, salvo il rimborso delle spese documentate sostenute per ragioni dell'ufficio ricoperto, purché nell'ambito di quanto preventivamente autorizzato dall'Organo di Amministrazione.

L'Organo di Amministrazione tiene, a sua cura, un libro delle proprie adunanze e deliberazioni.

Art. 10 - Decadenza dell'Organo di Amministrazione e del Presidente

La carica di Consigliere si perde per:

- a) dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta all'Organo di Amministrazione;
- b) revoca da parte dell'Assemblea ordinaria, a seguito di comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione, persistenti violazioni degli obblighi statutari oppure per ogni altro comportamento lesivo degli interessi dell'Associazione;
- c) sopraggiunte cause di incompatibilità, di cui all'art.17, c.2, del presente Statuto;
- d) perdita della qualità di associato a seguito del verificarsi di una o più delle cause previste dall'art. 5 del presente Statuto.

Nel caso in cui uno o più Consiglieri cessino dall'incarico per uno o più dei motivi indicati nel precedente comma, l'Organo di Amministrazione provvede alla sostituzione attingendo alla lista dei non eletti nell'ultima elezione dell'Organo di Amministrazione svoltasi. I Consiglieri così subentrati rimangono in carica fino alla prima Assemblea ordinaria utile, la quale dovrà decidere sulla loro conferma. Se confermati, essi rimangono in carica fino alla scadenza del mandato dell'Organo di Amministrazione vigente. In caso di mancata conferma, oppure di esaurimento o di assenza del numero di non eletti, l'Organo di Amministrazione provvede alla sostituzione tramite cooptazione, salvo ratifica da parte della prima Assemblea ordinaria utile; in caso di mancata ratifica si procederà ad una nuova elezione. I Consiglieri così subentrati rimangono in carica fino alla scadenza del mandato dell'Organo di Amministrazione vigente.

Nel caso in cui cessi dall'incarico la maggioranza dei Consiglieri, l'intero Organo di Amministrazione si intenderà decaduto e il Presidente o, in subordine, il Consigliere più anziano di età, dovrà convocare l'Assemblea ordinaria entro 30 (trenta) giorni dalla cessazione, al fine di procedere ad una nuova elezione dell'Organo di Amministrazione. Fino all'elezione dei nuovi Consiglieri, i Consiglieri cessati rimangono in carica per l'attività di ordinaria amministrazione.

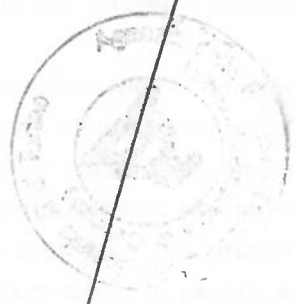
Oltre che nei casi di decadenza dell'Organo di Amministrazione, il Presidente decade:

- a) per dimissioni;
- b) per morte o sopravvenuta incapacità, a qualsivoglia causa dovuta.

In queste ultime ipotesi, il Vicepresidente o, in subordine, il Consigliere più anziano, dovrà entro 15 giorni provvedere alla convocazione dell'Assemblea, da celebrarsi nei successivi 15 giorni, curando nel frattempo l'ordinaria amministrazione.

Art. 11 - Segretario e tesoriere

Il Segretario, nominato ai sensi dell'art 9 comma 4 del presente Statuto, redige i verbali delle riunioni degli organi sociali e ne cura la trascrizione nei relativi libri e registri. Ad egli spetta inoltre provvedere alle trattative necessarie per l'acquisto dei mezzi e dei servizi deliberati dall'Organo di Amministrazione e predisporre e conservare i relativi contratti e ordinativi. Provvede, inoltre, a liquidare le spese verificandone la regolarità e autorizzandone il Tesoriere al materiale pagamento.



Il Tesoriere, nominato ai sensi dell'art 9 comma 4 del presente Statuto, presiede alla gestione amministrativa e contabile dell'Associazione redigendone le scritture contabili, provvedendo al corretto svolgimento degli adempimenti fiscali e contributivi e predisponendone, in concerto con gli altri membri dell'Organo di Amministrazione, il rendiconto annuale in termini economici e finanziari. Egli provvede altresì alle operazioni formali di incasso e di pagamento delle spese deliberate dall'Organo di Amministrazione. Al Tesoriere spetta anche la funzione del periodico controllo delle risultanze dei conti finanziari di cassa, banca, crediti e debiti e l'esercizio delle operazioni di recupero dei crediti esigibili.

Le funzioni di Segretario e Tesoriere possono essere conferite anche alla stessa persona. Qualora esse siano attribuite a persone diverse, in caso di impedimento del Tesoriere a svolgere le proprie funzioni, ovvero nell'ipotesi di dimissioni o di revoca del medesimo, le funzioni di questo sono assunte, per il tempo necessario a rimuovere le cause di impedimento, ovvero a procedere a nuova nomina, dal Segretario o dal Vicepresidente. Il Segretario, temporaneamente impedito, ovvero dimissionario o revocato, è sostituito con le stesse modalità dal Tesoriere o dal Vicepresidente.

Art. 12 - Esercizio sociale e bilancio

L'anno sociale e l'esercizio finanziario coincidono con l'anno solare e si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

Entro i primi quattro mesi di ciascun anno l'Organo di Amministrazione è convocato per la predisposizione del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente, in termine utile per poi presentarlo all'assemblea ordinaria dei soci ai fini della sua approvazione secondo quanto previsto dal presente statuto.

Il bilancio di esercizio dovrà essere redatto nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 13 del Codice del terzo settore. L'Organo Amministrativo dovrà documentare, a seconda dei casi, in un'annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella relazione di missione, il carattere strumentale e secondario delle attività diverse da quelle di interesse generale eventualmente svolte dall'Associazione ai sensi dall'articolo 6 del Codice del Terzo settore.

Se l'Associazione ha entrate annue superiori ad un milione di euro, essa sarà inoltre tenuta a redigere un bilancio sociale secondo le apposite linee guida ministeriali, a depositarlo presso il Registro unico nazionale del Terzo settore e a pubblicarlo sul proprio sito Internet.

Se l'Associazione ha entrate annue superiori a centomila euro, essa dovrà pubblicare annualmente, anche in forma anonima, e tenere aggiornati nel proprio sito Internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati.

Il bilancio di esercizio, nonché i rendiconti delle raccolte fondi svolte nell'esercizio precedente, dovranno altresì essere depositati entro il termine previsto dal Codice del terzo settore.

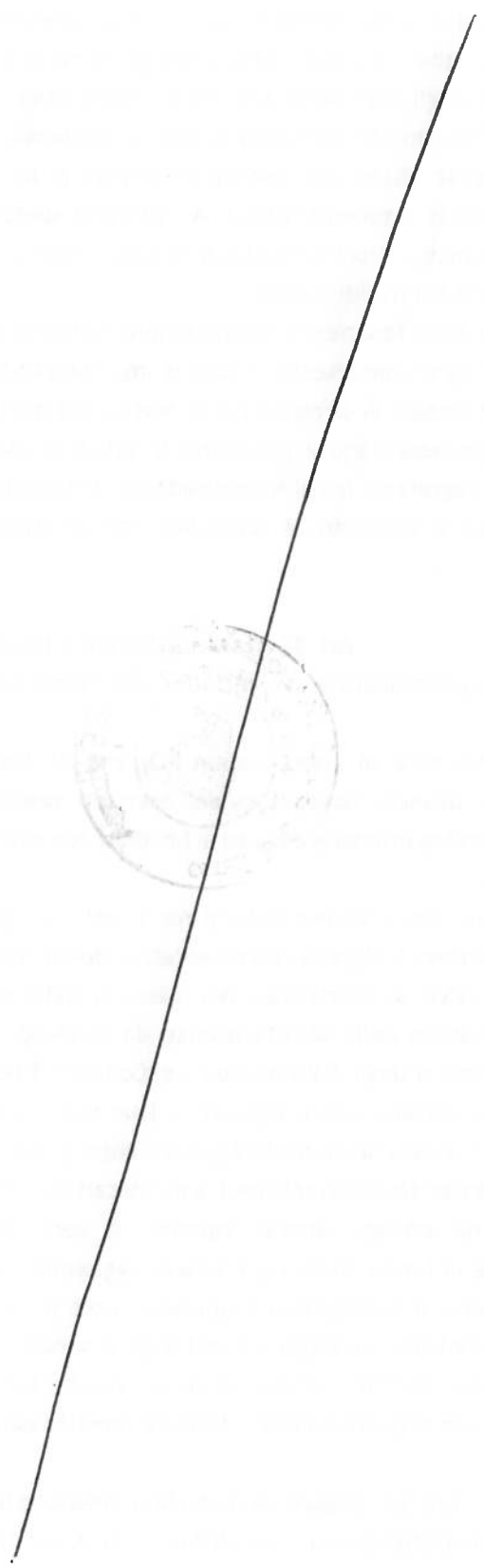
Art. 13 - Organo di controllo e revisione legale dei conti

Nei casi in cui ciò sia obbligatorio ai sensi dell'articolo 30 del Codice del terzo settore, e successive modificazioni ed integrazioni, l'Assemblea dovrà provvedere alla nomina di un Organo di controllo monocratico composto da un revisore legale iscritto nell'apposito registro, a cui può essere riconosciuto un compenso per l'attività svolta.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno

Illegale *Costa Letta*

DRU



2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che il bilancio sociale, quando obbligatorio, sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Ove istituito, l'Organo di controllo tiene, a propria cura, un libro delle sue adunanze e deliberazioni.

Nei casi in cui ciò sia obbligatorio ai sensi dell'articolo 31 del Codice del terzo settore, e successive modificazioni ed integrazioni, l'Assemblea dovrà provvedere alla nomina di un revisore legale dei conti iscritto nell'apposito registro, a meno che non decida di attribuire la relativa competenza ad un Organo di controllo collegiale che dovrà in tal caso essere composto da 3 componenti, tutti revisori legali iscritti.

Art. 14 - Scioglimento

L'Associazione ha durata illimitata.

Il suo scioglimento deve essere approvato dall'Assemblea straordinaria secondo le modalità e con le maggioranze previste nei precedenti articoli.

Con le stesse regole devono essere nominati i liquidatori.

In caso di scioglimento per qualsiasi causa esso intervenga, la devoluzione del patrimonio sarà effettuata, previo parere positivo dell'Ufficio del Registro unico nazionale del Terzo settore competente, ad un altro ente del terzo settore, salva diversa destinazione imposta dalla legge.

ART. 15 - Clausola compromissoria

La decisione su qualsiasi controversia che potesse sorgere tra gli associati, o tra costoro e l'associazione o gli organi della stessa, eccetto quelle che per legge non sono compromettibili in arbitri, sarà deferita al giudizio di tre arbitri, di cui due da nominarsi da ciascuna delle parti contendenti, ed il terzo di comune accordo. In caso di mancato accordo, l'Organo di Amministrazione incaricherà il Presidente del Tribunale ove ha sede l'associazione di eseguire la nomina del terzo arbitro.

Art. 16 - Libri sociali obbligatori

L'Associazione tiene i libri sociali obbligatori ai sensi del D. Lgs. 117/2017

Art. 17 - Rapporti di lavoro

L'Associazione può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti degli articoli 16,71 e 33 del D. Lgs 117/2017.

Art. 18 - Statuto

L'associazione è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione e della disciplina vigente.

L'assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

Art. 19 - Norme applicabili

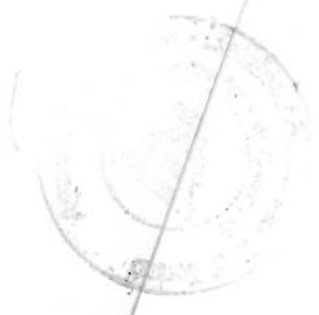


Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si deve far riferimento alle norme del Codice del terzo settore e in subordine, ed in quanto compatibili con le prime, alle norme in materia di associazioni contenute nel libro I del Codice civile e relative disposizioni di attuazione. Tutti gli organi sociali in carica al momento dell'entrata in vigore del presente Statuto resteranno in carica sino alla naturale scadenza del mandato.



M. R. *Costa* *De Rosa*

THE UNITED STATES OF AMERICA
DO hereby certify that
[illegible]
[illegible]
[illegible]



[A long, faint, diagonal line or signature spans across the page, starting from the bottom left and extending towards the top right, passing through the circular seal.]